



Concessione per la SSR (Concessione SSR)

La presente versione consolidata della concessione SSR è una versione creata dall'UFCOM, non pubblicata ufficialmente, nella forma assunta a seguito della decisione del Consiglio federale del 19 giugno 2024 concernente la modifica della concessione.

del 29 agosto 2018 (stato 19° giugno 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 24 marzo 2006¹ sulla radiotelevisione (LRTV);
in esecuzione dell'ordinanza del 9 marzo 2007² sulla radiotelevisione (ORTV),
rilascia alla Società svizzera di radiotelevisione (SSR) la concessione seguente:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio

La SSR diffonde programmi radiofonici e televisivi secondo le disposizioni della LRTV, dell'ORTV e della presente concessione e fornisce altre prestazioni nell'ambito dell'ulteriore offerta editoriale.

Art. 2 Indipendenza e divieto di perseguire scopi lucrativi

¹ La SSR progetta la propria offerta editoriale autonomamente e agisce indipendentemente dallo Stato e da singole entità sociali, economiche e politiche.

² Non persegue scopi lucrativi.

Art. 3 Principi relativi all'offerta editoriale

¹ L'offerta editoriale della SSR consiste in programmi radiotelevisivi e contributi online.

² Risponde all'interesse generale e offre al pubblico un orientamento affidabile nello Stato e nella società. Si basa sui capisaldi di una società democratica, come definiti nella Costituzione federale³ e nei trattati internazionali vincolanti per la Svizzera, e rispetta la dignità umana dell'individuo.

³ La SSR si impegna a presentare e rappresentare i sessi in modo adeguato nella sua offerta editoriale.

¹ RS 784.40
² RS 784.401
³ RS 101

⁴ Attraverso l'intera offerta editoriale promuove la comprensione, la coesione e lo scambio fra le regioni del Paese, le comunità linguistiche, le culture, le religioni e i gruppi sociali e prende in considerazione le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni.

⁵ Con la propria offerta editoriale tiene in considerazione le diverse esigenze e gli interessi del pubblico e si adopera nell'ottenere un vasto consenso e una buona reputazione presso i diversi gruppi di destinatari e d'interesse.

⁶ Produce offerte equivalenti in tedesco, francese e italiano e tiene conto del romanzo in modo adeguato.

Art. 4 Esigenze relative alla qualità dell'offerta e garanzia della qualità

¹ L'offerta editoriale della SSR soddisfa elevate esigenze sotto il profilo qualitativo ed etico. Si distingue per la sua rilevanza, professionalità, indipendenza, varietà e accessibilità.

² Per soddisfare le esigenze secondo il capoverso 1, la SSR gestisce un sistema di garanzia della qualità che per ogni settore della propria offerta redazionale comprende almeno:

- a. norme qualitative sotto il profilo contenutistico e formale;
- b. processi consolidati per la verifica delle norme qualitative stabilite.

³ Pubblica le norme, le verifica periodicamente tenendo conto dei risultati riconosciuti dalle scienze della comunicazione e delle migliori prassi nazionali ed estere.

⁴ L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) può far valutare da esperti esterni lo stato dei sistemi di garanzia della qualità.

⁵ Fa analizzare regolarmente da istituzioni qualificate prove a campione dell'offerta editoriale.

^{5bis} Ne pubblica i risultati in base ai capoversi 4 e 5.

⁶ La SSR incoraggia i propri collaboratori a partecipare a specifici corsi di formazione e di formazione continua. Nell'ambito della relazione annuale riferisce in merito alle misure prese in questo settore.

Art. 5 Dialogo con il pubblico

¹ La SSR informa il pubblico almeno ogni quattro anni, in forma adeguata, sulla sua strategia aziendale e relativa all'offerta. Presenta in particolare il valore aggiunto delle sue offerte per la società.

² Verifica almeno ogni quattro anni il raggiungimento degli obiettivi comunicati a livello di offerta e li fa esaminare da organi di valutazione qualificati esterni.

³ Informa il pubblico sui risultati delle verifiche e invita rappresentanti della società civile, politica, cultura ed economia nelle varie regioni linguistiche a discutere sulla valutazione.

⁴ Prende le misure appropriate per intrattenere un dialogo permanente con la popolazione. In particolare offre la possibilità a tutta la popolazione di discutere con lei sui propri programmi gratuitamente e su piattaforme online liberamente accessibili.

Sezione 2: I singoli settori dell'offerta editoriale

Art. 6 Informazione

¹ Nell'ambito delle sue offerte informative la SSR fornisce al pubblico un resoconto completo, diversificato e corretto.

² Informa in particolare sul contesto politico, economico, culturale e sociale. Pone l'accento sulla presentazione e la spiegazione degli avvenimenti sul piano internazionale, nazionale e di regione linguistica.

³ Per presentare le proprie offerte informative si serve di vari formati e vettori adeguati. Tiene in considerazione i gruppi di destinatari e il grado di tempestività.

⁴ Nei suoi notiziari la SSR offre al pubblico una visione d'insieme generale e variata degli eventi quotidiani rilevanti. Tra questi rientrano anche risultati sportivi e informazioni a carattere di servizio come bollettini meteo o stradali.

⁵ In rassegne, reportage, documentari, dibattiti e interviste la SSR fornisce informazioni di fondo. Offre contributi volti ad approfondire, classificare e analizzare l'accaduto.

⁶ Per adempiere il proprio mandato di prestazioni nel settore dell'informazione, la SSR utilizza almeno la metà dei suoi introiti provenienti dal canone radiotelevisivo.

Art. 7 Cultura

¹ Con la sua offerta la SSR contribuisce allo sviluppo culturale e al rafforzamento dei valori culturali del Paese. Promuove la cultura tenendo conto in special modo della produzione letteraria, musicale e cinematografica.

² In questo modo trasmette la cultura svizzera nelle sue diverse espressioni.

³ La SSR fornisce le sue prestazioni segnatamente mediante:

- a. una stretta collaborazione con l'industria cinematografica svizzera;
- b. una stretta collaborazione con l'industria musicale svizzera;
- c. un'adeguata presa in considerazione della letteratura svizzera;
- d. la diffusione di produzioni svizzere ed europee indipendenti nonché trasmissioni prodotte in proprio.

⁴ Per fornire le prestazioni culturali richieste, mette a disposizione i mezzi finanziari appropriati.

Art. 8 Formazione

Con la sua offerta la SSR contribuisce alla formazione e al sapere. Tiene in considerazione anche i compiti degli istituti di formazione pubblici.

Art. 9 Intrattenimento

¹ Nell'ambito dell'intrattenimento la SSR fornisce un'offerta che soddisfa elevate esigenze etiche. Svolge pertanto una funzione di modello all'interno delle offerte d'intrattenimento proposte dai media elettronici.

² Nel suo complesso l'offerta si distingue sostanzialmente da quella dei fornitori commerciali, in particolare per quanto riguarda la presa in considerazione dei diversi

Concessione SSR RU 2018

generi, la qualità dell'offerta e il numero di propri formati e produzioni. Grazie a una maggiore disponibilità al rischio si distingue in particolare per la sua creatività e innovazione.

³ Mostra diverse norme, valori e concezioni del mondo e permette a un vasto pubblico di avvicinarsi in modo spontaneo a una varietà di temi e questioni rilevanti per la società concernenti l'informazione, la cultura e la formazione.

⁴ Per l'acquisizione di contenuti fiction, la SSR cerca di cooperare con fornitori privati.

Art. 10 Sport

¹ L'offerta nell'ambito sportivo comprende in primo luogo il resoconto su:

- a. avvenimenti sportivi a cui partecipano atleti e squadre svizzeri;
- b. importanti manifestazioni sportive internazionali in Svizzera;
- c. eventi sportivi rilevanti secondo l'allegato 2 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007⁴ sulla radiotelevisione.

² Nella propria offerta sportiva la SSR considera anche sport di massa e discipline sportive poco conosciute.

³ Cerca di stringere collaborazioni con altre emittenti svizzere per l'acquisizione di diritti.

Sezione 3: Compiti trasversali

Art. 11 Innovazione

¹ La SSR sviluppa costantemente nuove offerte editoriali proprie con un elevato grado di innovazione creativa. A tal scopo sfrutta le possibilità di comunicazione delle nuove tecnologie.

² In tal senso opera una gestione dell'innovazione e informa regolarmente l'opinione pubblica a riguardo.

Art. 12 Contributi relativi ad altre regioni linguistiche

¹ La SSR considera le altre regioni linguistiche nelle offerte di propria produzione che destano grande interesse presso il pubblico, allo scopo di contribuire alla comprensione, alla coesione e allo scambio fra le regioni linguistiche.

² Nell'ambito del rendiconto secondo l'articolo 38 informa sulla considerazione delle altre regioni linguistiche e pubblica gli indicatori relativi all'adempimento di questo compito.

⁴ RS 784.401.11

Art. 13 Offerte per i giovani

¹ La SSR fornisce offerte orientate alla realtà di vita e agli interessi dei giovani. Propone loro un orientamento consono alla loro età e promuove la loro partecipazione alla vita politica, economica, culturale e sociale.

² I contenuti, i formati e la tecnica delle offerte sono preparati e diffusi conformemente alle abitudini di fruizione dei giovani gruppi di destinatari.

Art. 14 Persone con retroterra migratorio

¹ Nelle sue offerte la SSR considera le persone con un retroterra migratorio e trasmette contenuti a sostegno dell'integrazione.

² In tal modo promuove la comprensione presso il resto del pubblico per la realtà di vita di queste persone.

Art. 15 Persone affette da disabilità sensoriali

Nelle sue offerte la SSR considera le esigenze delle persone affette da disabilità sensoriali e offre loro sottotitoli, descrizioni audio e traduzioni in lingua dei segni. Per proporre quest'offerta collabora con le associazioni di disabili interessate.

Sezione 4: Programmi e ulteriore offerta editoriale

Art. 16 Programmi radiofonici

¹ La SSR trasmette i seguenti programmi radiofonici:

- a. tre programmi per ciascuna delle regioni linguistiche tedesca, francese e italiana:
 1. il primo, in quanto programma di base, si rivolge al grande pubblico e pone l'accento sull'informazione, su temi sociali e sull'intrattenimento; in questi programmi possono essere diffuse, con l'autorizzazione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), trasmissioni informative regionali di durata limitata (radiogiornali regionali) senza sponsorizzazioni,
 2. il secondo è prevalentemente dedicato all'arte e alla cultura classiche e moderne e alle informazioni di approfondimento,
 3. il terzo si rivolge ai giovani adulti concentrandosi sulla cultura popolare, su temi sociali e sull'intrattenimento;
- b. un programma per la regione linguistica romancia che dedichi un ampio spazio alla cultura romancia e diffonda contributi informativi di attualità.

² Può diffondere i seguenti programmi radiofonici:

- a. per la regione linguistica tedesca:
 1. un programma rivolto ai giovani che dedichi ampio spazio ai giovani artisti svizzeri e diffonda contributi informativi di attualità,
 2. un programma con prestazioni informative di attualità e di approfondimento;

- b. per la regione linguistica tedesca e per la regione linguistica francese: un programma per ciascuna regione che dedichi ampio spazio alla cultura musicale popolare, in particolare alla musica popolare della regione linguistica, consideri in modo particolare la produzione di artisti della regione e diffonda almeno i contributi informativi di attualità dei programmi secondo il capoverso 1 lettera a numero 1 o diffonda contributi informativi propri di attualità equivalenti;
- c. per tutte le regioni linguistiche complessivamente: un programma musicale per ciascuna regione dedicato alla musica classica, jazz e pop, ognuno con una quantità di musica svizzera di almeno il 50 per cento; questa quota corrisponde all'impegno volontario assunto dalla SSR il 6 ottobre 2017; gli annunci relativi alla musica e alle manifestazioni in ambito musicale possono essere adeguati alla regione linguistica.

³ Grazie alla qualità professionale della moderazione e alla scelta musicale, che non è basata principalmente sugli indici d'ascolto, i programmi radiofonici della SSR si distinguono dalle offerte delle emittenti commerciali.

Art. 17 Programmi televisivi

¹ La SSR diffonde due programmi per ciascuna delle regioni linguistiche tedesca, francese e italiana. Questi programmi contengono anche trasmissioni in romancio.

² La SSR può rinunciare a diffondere uno dei due programmi per la regione linguistica italiana purché l'offerta multimediale sia fornita secondo l'articolo 18 capoverso 1 lettera d.

³ Può diffondere un programma televisivo di lingua tedesca consistente in trasmissioni e contributi informativi diffusi precedentemente nei programmi conformemente al capoverso 1. Può proporre la diffusione originale di trasmissioni su avvenimenti d'importanza nazionale.

⁴ In ogni regione linguistica può diffondere su Internet un programma televisivo con informazioni costantemente aggiornate e annunci di programmi senza pubblicità e sponsorizzazione.

Art. 18 Ulteriore offerta editoriale

¹ L'ulteriore offerta editoriale secondo l'articolo 25 capoverso 3 lettera b LRTV comprende:

- a. le offerte online secondo il capoverso 2;
- b. il teletext;
- c. Hybrid Broadcast Broadband Television (HbbTV);
- d. un'offerta multimediale per la regione linguistica italiana;
- e. le informazioni associate ai programmi;
- f. l'offerta editoriale destinata all'estero secondo l'articolo 28 capoverso 1 LRTV;
- g. il materiale di accompagnamento relativo a singole trasmissioni.

² Per le offerte online si applicano i seguenti principi:

- a. esse comprendono principalmente materiale audio e contenuti audiovisivi;
- b. i contenuti online che si riferiscono a una trasmissione presentano, dal punto di vista temporale e tematico, un rapporto diretto con le trasmissioni o parti di trasmissioni redazionali. I contenuti testuali indicano a quale trasmissione si riferiscono;
- c. per i contenuti online senza riferimento a una trasmissione, i contributi testuali relativi alle informazioni, allo sport e alle attualità regionali o locali non devono superare la lunghezza massima di 1000 caratteri. Questa restrizione non si applica all'offerta online in lingua romancia.⁵
- d. il 75 per cento dei contributi testuali che sono stati pubblicati da non oltre 30 giorni presentano un rapporto con il materiale audio o i contenuti audiovisivi;
- e. i forum di discussione e i giochi possono essere offerti solo se, dal punto di vista temporale e tematico, presentano un rapporto diretto con una trasmissione. I mercati online sono vietati;
- f. i rimandi relativi a offerte online di terzi sono proposti unicamente in base a criteri redazionali e non possono essere commercializzati;
- g. è permessa l'autopromozione, per quanto serva prevalentemente a consolidare il legame con il pubblico. La menzione di partner editoriali nel caso di coproduzioni non è considerata sponsorizzazione. Le offerte indipendenti, che trasmettono conoscenze di base e presentano, dal punto di vista temporale e tematico, un rapporto diretto con una trasmissione formativa, possono essere sponsorizzate e contenere pubblicità solo se sono realizzate in collaborazione con organismi terzi senza scopo di lucro. Si applicano per analogia le disposizioni della LRTV e dell'ORTV relative alla pubblicità e alla sponsorizzazione.

³ Se per la regione linguistica italiana rinuncia a diffondere uno dei due programmi secondo l'articolo 17 capoverso 1, la SSR mette a disposizione per tale regione un'offerta multimediale secondo il capoverso 1 lettera d. Essa consiste di formati diversi, in particolare audio, video, testo e immagine. L'accento è posto su contenuti audiovisivi prodotti appositamente per questa offerta multimediale, messi a disposizione sia su domanda che in modo lineare. Per queste offerte si applicano i seguenti principi:

- a. le disposizioni secondo il capoverso 2 si applicano per analogia;
- b. i testi secondo il capoverso 2 lettera b nonché giochi e forum presentano, dal punto di vista temporale e tematico, un rapporto diretto con i contributi audio e video dell'offerta multimediale o con le trasmissioni dei programmi di cui all'articolo 17 capoverso 1 e 3.

⁴ L'offerta editoriale destinata all'estero promuove il contatto fra gli Svizzeri all'estero e la patria nonché la presenza della Svizzera all'estero e la comprensione per i suoi interessi. L'offerta consiste in un servizio online plurilingue, in un servizio online internazionale in italiano e in una collaborazione internazionale nell'ambito della televisione. I particolari sono disciplinati nell'accordo sulle prestazioni tra la Confederazione e la SSR secondo l'articolo 28 capoverso 1 LRTV.

⁵ Versione secondo la decisione del Consiglio federale del 29.1.2020, in vigore dal 1° marzo 2020 (FF 2020 1091).

Concessione SSR RU 2018

⁵ I contenuti di responsabilità della SSR o di una sua unità aziendale sono contrassegnati in quanto tali in modo riconoscibile per il pubblico.

Art. 19 Emittenze di breve durata e prove tecnologiche

¹ Con l'autorizzazione dell'UFCOM, la SSR può effettuare al massimo 16 emittenze all'anno per una durata di al massimo 30 giorni ciascuna.

² Con l'autorizzazione dell'UFCOM, la SSR può effettuare prove di durata limitata con nuove tecnologie.

Sezione 5: Diffusione

Art. 20 Diffusione via etere

¹ I programmi radiofonici secondo l'articolo 16 sono diffusi:

- a. via Digital Audio Broadcasting (DAB+): il primo programma delle regioni linguistiche e il programma per la regione linguistica romancia in tutta la Svizzera, i programmi rimanenti e i notiziari regionali almeno nelle loro regioni linguistiche o regioni;
- b. via satellite: il primo programma delle regioni linguistiche e il programma per la regione linguistica romancia;
- c. via onde ultra corte (OUC), secondo lo stadio di sviluppo a fine 2018.

² I programmi televisivi secondo l'articolo 17 capoverso 1 sono diffusi:

- a. via Digital Video Broadcasting – Terrestrial (DVB-T): nelle corrispondenti regioni linguistiche e un programma per ogni regione linguistica in tutta la Svizzera;
- b. via satellite, di regola codificati.

³ Il programma televisivo secondo l'articolo 17 capoverso 3 viene per quanto possibile trasmesso via DVB-T, di regola via satellite e non codificato.

⁴ Previo consenso dell'UFCOM la SSR può rinunciare alla diffusione via etere di singoli programmi o a singole tecnologie di diffusione via etere, se tali programmi possono essere captati con una qualità sufficiente e a condizioni ragionevoli attraverso altre tecnologie di diffusione.

Art. 21 Diffusione su linea

La SSR ha diritto alla diffusione dei suoi programmi su linea (art. 59 cpv. 1 lett. a LRTV) come segue:

- a. diffusione nazionale: i programmi radiofonici secondo l'articolo 16 capoverso 1 nonché i programmi televisivi secondo l'articolo 17 capoverso 1;
- b. diffusione nelle regioni linguistiche: i programmi radiofonici secondo l'articolo 16 capoverso 2 lettere a e b nonché il programma televisivo secondo l'articolo 17 capoverso 3 nella Svizzera tedesca;
- c. diffusione regionale: i radiogiornali regionali secondo l'articolo 16 capoverso 1 lettera a numero 1 nelle corrispondenti regioni.

Art. 22 Diffusione tramite Internet

La SSR può diffondere le seguenti offerte via Internet:

- a. le offerte conformemente agli articoli 16 e 17 interamente o in parte;
- b. trasmissioni originali concernenti avvenimenti politici, economici, culturali e sportivi che rivestono un'importanza significativa a livello nazionale o di regione linguistica;
- c. contributi adeguati per la lingua delle altre regioni linguistiche che rientrano nelle offerte secondo gli articoli 16 e 17;
- d. trasmissioni video in diretta dal luogo di produzione durante la realizzazione di programmi secondo gli articoli 16 e 17.
- e. trasmissioni video in diretta in romancio.

Art. 23 Accesso alle trasmissioni

¹ La SSR può rendere accessibili gratuitamente in Internet le trasmissioni dei programmi.

² L'accesso a trasmissioni archiviate rese disponibili online per uso privato o scientifico è gratuito. Per altri tipi di utilizzo la SSR può chiedere prezzi di mercato.

³ La SSR può esigere contributi che coprono le spese causate dalla richiesta.

⁴ Può offrire al pubblico, su richiesta e a prezzi di mercato, produzioni cinematografiche realizzate nell'ambito del suo accordo con l'industria cinematografica svizzera secondo l'articolo 26 e diffuse nei propri programmi. Utilizza i proventi per produzioni nell'ambito di questo accordo.

Art. 24 Prestazioni in situazioni di crisi

¹ La SSR prende i necessari provvedimenti organizzativi e tecnici per adempiere l'obbligo di allestire e diffondere programmi radiofonici per quanto possibile anche in situazioni di crisi.

² I dettagli, la collaborazione con i servizi federali competenti e con altre emittenti radiofoniche nonché un eventuale indennizzo da parte della Confederazione sono disciplinati in un accordo sulle prestazioni con la Cancelleria federale.

Sezione 6: Produzione e collaborazione

Art. 25 Produzione

Le offerte secondo gli articoli 16–18 sono prodotte prevalentemente nelle regioni linguistiche alle quali sono destinate.

Art. 26 Collaborazione con l'industria cinematografica svizzera

¹ La SSR disciplina in un accordo la collaborazione con l'industria cinematografica svizzera.

Concessione SSR RU 2018

² Se non è concluso alcun accordo, il DATEC può, d'intesa con l'Ufficio federale della cultura, emanare disposizioni per la presa in considerazione e la promozione dell'industria cinematografica svizzera da parte della SSR; può fissare delle quote.

Art. 27 Collaborazione con l'industria audiovisiva

¹ La SSR assegna una parte adeguata di mandati all'industria audiovisiva indipendente in Svizzera.

² Disciplina in un accordo i principi di questa collaborazione. Se non è concluso alcun accordo, il DATEC può emanare disposizioni.

Art. 28 Collaborazione con l'industria musicale svizzera

¹ La SSR disciplina in un accordo la collaborazione con l'industria musicale svizzera.

² Se non è concluso alcun accordo, il DATEC può emanare disposizioni sulla presa in considerazione e la promozione della musica svizzera da parte della SSR; può fissare delle quote.

Art. 29 Collaborazione con altre emittenti svizzere

La SSR si adopera per continuare la collaborazione con altre emittenti svizzere sui propri canali lineari, se in tal modo può essere incrementata la molteplicità dell'offerta e se non ne risultano spese supplementari.

Art. 30 Collaborazione internazionale

Nei limiti delle sue possibilità finanziarie, la SSR può collaborare in materia di programmi con emittenti internazionali.

Art. 31 Collaborazione con imprese mediatiche svizzere

¹ Ad altre aziende mediatiche svizzere, che riconoscono la dichiarazione dei doveri e dei diritti dei giornalisti del Consiglio svizzero della stampa⁶, la SSR mette a disposizione, per il loro uso proprio, contenuti audiovisivi aggiornati quotidianamente, non rielaborati e senza prestazioni redazionali della SSR.

² Questi contenuti sono offerti alle imprese a condizioni ragionevoli, trasparenti ed eque affinché tutti gli utenti possano utilizzarli sulle loro piattaforme online e di social media.

Sezione 7: Organizzazione

Art. 32 Società regionali

¹ La SSR si compone di quattro società regionali:

⁶ Il testo della dichiarazione può essere consultato in Internet alla pagina <https://presserat.ch/it> > Codice deontologico > Dichiarazione

- a. Radio- und Fernsehgesellschaft der deutschen und rätoromanischen Schweiz;
- b. Société de Radio-Télévision Suisse Romande;
- c. Società cooperativa per la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana;
- d. SRG SSR Svizra Rumantscha

² Le società regionali garantiscono il radicamento della SSR nella società e contribuiscono allo sviluppo della SSR.

³ Ogni società regionale istituisce un consiglio del pubblico con funzioni consultive, costituito in modo tale da essere rappresentativo.

⁴ In ciascuna regione linguistica il consiglio del pubblico istituisce un organo di mediazione incaricato di trattare i reclami relativi ai programmi e all'ulteriore offerta editoriale.

Art. 33 Organi

¹ L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo della SSR.

² Il Consiglio d'amministrazione è responsabile della direzione generale della SSR e dell'alta vigilanza su quest'ultima nonché della determinazione della strategia dell'impresa.

³ Nei confronti dell'autorità concedente è responsabile della realizzazione delle prestazioni previste dalla legge e dalla concessione.

⁴ Delega la gestione aziendale e la responsabilità dei programmi al direttore generale conformemente agli statuti della SSR.

Art. 34 Composizione del Consiglio d'amministrazione

¹ Il Consiglio d'amministrazione è composto di nove membri.

² I presidenti delle quattro società regionali appartengono d'ufficio al Consiglio d'amministrazione.

³ L'Assemblea dei delegati elegge tre membri. Essa provvede a un'adeguata rappresentazione delle regioni linguistiche.

⁴ Il Consiglio federale elegge due membri.

⁵ Il direttore generale partecipa di regola alle sedute del Consiglio d'amministrazione con diritto di proposta e con voto consultivo.

Art. 35 Settori direttivi centrali

¹ La SSR si organizza in modo da trovare soluzioni comuni e da sfruttare al massimo le sinergie nei settori direttivi centrali, quali le finanze e il controlling, la tecnica e l'informatica nonché il personale.

² Gli investimenti più rilevanti a livello nazionale e regionale sono coordinati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 36 Statuti e regolamento d'organizzazione

¹ Gli statuti della SSR sono presentati al DATEC per essere approvati.

² La SSR emana un regolamento d'organizzazione che stabilisce i compiti e le competenze dei suoi organi.

Art. 37 Retribuzioni dei quadri

Nella SSR e nelle aziende di cui essa detiene il controllo, ai membri degli organi direttivi, ai quadri dirigenti nonché all'altro personale con retribuzione paragonabile si applica per analogia l'articolo 6a capoversi 1–5 della legge del 24 marzo 2000⁷ sul personale federale.

Art. 37a Datore di lavoro modello

¹ La SSR è un datore di lavoro modello, socialmente responsabile.

² Stabilisce per scritto i principi della propria politica del personale.

³ Stabilisce misure organizzative e in materia di diritto del personale a tutela dell'integrità personale dei collaboratori e verifica regolarmente l'attuazione di tali misure.

Sezione 8: Rendiconto, vigilanza ed esigenze finanziarie

Art. 38 Rendiconto

¹ L'obbligo di rendiconto annuale è retto dall'articolo 27 ORTV.

² La relazione annuale della SSR contiene in particolare indicazioni:

- a. sul rispetto degli standard di qualità di cui all'articolo 4 capoverso 3;
- b. sulle misure di formazione e di formazione continua di cui all'articolo 4 capoverso 6;
- c. sulle misure tese a rafforzare lo scambio tra le regioni linguistiche di cui all'articolo 12;
- d. sui costi di trasmissioni o formati, settori ed emittenti.

³ Il conto di gruppo, nonché il conto annuale della SSR e delle aziende di cui essa detiene il controllo sono portati a conoscenza del DATEC al più tardi alla fine di aprile dell'anno seguente.

⁴ Il preventivo della SSR e delle aziende di cui essa detiene il controllo dell'anno d'esercizio in corso e la pianificazione finanziaria per l'anno successivo vengono notificati al DATEC entro fine gennaio.

⁵ Il DATEC informa il Consiglio d'amministrazione sul risultato dell'esame della gestione finanziaria secondo l'articolo 36 capoverso 4 LRTV.

Art. 39 Vigilanza finanziaria

¹ La SSR consente al DATEC di esaminare la contabilità dei costi e delle prestazioni nonché il sistema di controllo interno.

⁷ RS 172.220.1

² Il DATEC può portare a conoscenza del pubblico i risultati di esami di redditività, sempre che il segreto d'affari della SSR sia tutelato.

Art. 40 Nuove esigenze finanziarie della SSR

La SSR può, al massimo ogni quattro anni, far valere nuovi bisogni finanziari e chiedere al Consiglio federale un adeguamento della propria quota di partecipazione al canone. Sono fatte salve le circostanze eccezionali.

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 41 Modifica della concessione

Dopo aver sentito la SSR, il DATEC può modificare singole disposizioni di questa concessione prima della sua scadenza, se le condizioni di fatto o di diritto sono mutate e se la modifica è necessaria per tutelare importanti interessi pubblici. Siffatte modifiche entrano in vigore al più presto sei mesi dopo la comunicazione alla SSR. Alla SSR è versata un'adeguata indennità.

Art. 42 Disposizioni transitorie

Il diritto e il dovere della SSR di diffondere via DVB-T programmi televisivi secondo l'articolo 20 capoverso 2 lettera a e capoverso 3 si estinguono al più tardi il 31 dicembre 2019.

Art. 43 Entrata in vigore e durata di validità

¹ La presente concessione entra in vigore il 1° gennaio 2019 con effetto fino al 31 dicembre 2022.

² Il periodo di validità della concessione è esteso fino al 31 dicembre 2024.

³ Il periodo di validità della presente concessione è prorogato fino al 31 dicembre 2028.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Ignazio Cassis

Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr